



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 11/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE RECIPROCHE POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE TRA COMUNE DI MARANO SUL PANARO, GRANULATI DONNINI SPA, DONNINI SRL E FIMAR SRL .

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE RECIPROCHE POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE TRA COMUNE DI MARANO SUL PANARO, GRANULATI DONNINI SPA, DONNINI SRL E FIMAR SRL

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25.5.2006, esecutiva, il Comune di Marano sul Panaro indiceva una gara mediante licitazione privata per la cessione di aree del comparto denominato "Porta Sud" del capoluogo, finalizzata alla realizzazione di un intervento di riqualificazione del comparto stesso. Tale gara aveva ad oggetto sia la concessione per l'uso di aree demaniali per un tempo determinato (aree a valle in prossimità del fiume), sia la vendita di terreni di proprietà comunale suscettibili di capacità edificatoria (aree a monte). Il prezzo a base di gara era complessivamente dovuto sia per la gestione che per l'alienazione dei terreni in € 815.000,00 e prevedeva, al momento dell'aggiudicazione, il versamento di un primo acconto;
- la suddetta procedura veniva vinta dal progetto presentato dal raggruppamento costituito da Granulati Donnini srl e Fimar srl, il quale, come previsto dal bando di gara, era tenuto a versare, quale pagamento del corrispettivo dovuto, un acconto pari al 20% entro un mese dall'aggiudicazione, poi, a seguire, un acconto pari al 30% entro sei mesi e infine il saldo al rogito. Dall' altro lato l'Amministrazione si impegnava ad adottare la variante urbanistica necessaria affinché divenisse attuabile il progetto di riqualificazione, sia delle aree in concessione che quelle oggetto di vendita;
- in data 20/09/2007 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del raggruppamento costituito da Granulati Donnini srl e Fimar srl e, in ossequio alle regole di gara, l'aggiudicatario procedeva al versamento in data 21/12/2007 dell'acconto complessivo di € 163.163,00;
- successivamente, tuttavia, insorgevano problematiche per la realizzazione del progetto e reciproche contestazioni e nessun atto di compravendita veniva sottoscritto fra le Parti;
- con atto di citazione notificato in data 30/07/2019 al Comune di Marano Sul Panaro, le società GRANULATI DONNINI S.P.A. E FIMAR S.R.L. procedevano ad incardinare il giudizio civile n. 5787/2019 R.G. innanzi il Tribunale di Modena, chiedendo la restituzione delle somme versate nell'anno 2007 a favore del Comune medesimo, in adempimento ad accordi unilaterali derivanti dalla partecipazione delle società suddette ad una gara per l'individuazione di un soggetto gestore ed attuatore di un progetto di riqualificazione urbanistica;
- il Comune di Marano si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto versato nel 2007 e comunque in via subordinata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata;

Dato atto che:

- in data 6 aprile 2021 il Tribunale di Modena, con sentenza n. 584, accertata l'idoneità della comunicazione intercorsa fra le parti del 2011 ai fini interruttivi della prescrizione, affermava che "...omissis...una volta che non si sia concluso il contratto, quale che siano le ragioni, non si scorge alcun titolo che giustifichi il pagamento del 21 dicembre 2007...omissis..."; conseguentemente il Giudice condannava il Comune di Marano sul Panaro a restituire alla Granulati Donnini s.p.a. ed alla Fimar s.r.l. le somme quantificate sulla base dei documenti ex adverso prodotti pari ad € 170.668,00. Con la medesima sentenza veniva disposta l'applicazione anche degli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda (escludendo la malafede del Comune), oltre la refusione delle spese legali liquidate in complessivi € 8.000,00 ed oneri di legge;
- la sentenza in oggetto, non notificata, è divenuta esecutiva il 12/11/2021 e pertanto il Comune di Marano deve restituire alla Granulati Donnini spa e FIMAR srl le somme versate dalle società

a titolo di acconto nell'anno 2007 con interessi dalla domanda giudiziale, pena azioni esecutive, con maggiori oneri e spese legali;

- come da accordi intercorsi e verifiche compiute risulta che la somma effettivamente versata dalle due società sia pari ad € 163.163,00, come da documentazione consistente nei bonifici bancari eseguiti n. 2233 e 2234 dell'anno 2007 e non € 170.668,00 come giudizialmente indicato. Conseguentemente l'importo complessivo che il Comune dovrà restituire a favore delle società Granulati Donnini spa e FIMAR srl, comprensivo di interessi dalla data della domanda giudiziale (dal 30/07/2019 al 10/05/2022) ammonta a complessivi € 199.425,92;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2021, esecutiva, con la quale si stabiliva di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 206.485,11, derivante dalla predetta sentenza esecutiva n. 584 del 06.04.2021 emessa dal Tribunale di Modena, dando atto che il debito risulta così determinato:

- € 163.163,00 a titolo di rimborso delle somme versate dalla controparte;
- € 31.649,15 a titolo di interessi;
- € 11.672,96 a titolo di spese legali di controparte;

Preso atto che, nelle more del giudizio civile, il Comune di Marano procedeva alla ricognizione delle somme dovute a titolo di tributi da parte della società Donnini Srl. In particolare, il Comune di Marano procedeva a contestare alla società diversi avvisi di accertamento per parziale/omesso versamento di IMU, per un importo complessivo di € 283.232,78 divenuto definitivo. Tali avvisi di accertamento sono divenuti inoppugnabili e dunque definitivi, per cui il Comune di Marano può procedere alla riscossione coattiva degli stessi nelle forme previste dalla legge mediante iscrizione a ruolo;

Dato atto che, a seguito degli avvisi di accertamento di cui sopra emessi dal Comune di Marano sul Panaro, la società GRANULATI DONNINI s.p.a. e la società DONNINI s.r.l. hanno proceduto ad sottoscrivere un atto di cessione del credito derivante dal contenzioso sopra indicato, di cui il Comune di Marano sul Panaro intende prendere atto, nulla eccependo ai fini della sua opponibilità quale debitore ceduto. Il Comune, in forza di tale atto di cessione, ritiene pertanto di individuare quale unico soggetto creditore delle somme dovute la società Donnini Srl, accettando di eseguire il versamento di quanto dovuto in forza della sentenza suddetta a favore di quest'ultima società;

Ritenuto che, stante l'esistenza di reciproche posizioni creditorie/debitorie, sia interesse delle Parti procedere alla compensazione dei rispettivi crediti-debiti, al fine di evitare procedure esecutive e riscossioni coattive, con maggiori oneri e costi, ed allungamento dei tempi di introito delle somme reciprocamente dovute;

Evidenziato che è interesse del Comune di Marano sul Panaro procedere ad introitare immediatamente e senza il ricorso di procedure coattive le somme dovute in forza degli avvisi di accertamento sopra indicati ed è interesse della società Donnini srl divenire unico soggetto creditore verso il Comune in forza degli importi liquidati in sentenza;

Vista l'allegata proposta di accordo transattivo redatta dai legali incaricati da ambo le parti, con la collaborazione dei tecnici comunali, per raggiungere i prefissati scopi, e ritenuto che essa soddisfi pienamente le esigenze sopra evidenziate;

Ritenuto pertanto opportuno approvare tale proposta, demandando al Sindaco pro tempore la sua sottoscrizione;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n.6 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1** ***Di approvare***, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di accordo transattivo per la definizione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Comune di Marano sul Panaro, Granulati Donnini spa, Donnini srl e Fimar srl, allegato alla presente deliberazione e trattenuto agli atti, da stipulare mediante scrittura privata;
- 2** ***Di conferire*** mandato al Sindaco pro tempore per la sua sottoscrizione;
- 3** ***Di dichiarare*** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs: n.267 del 1878/2000, data l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell'accordo ed agli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA